

## STATUTO CONSORZIO VINI VENEZIA

### **Art. 1 – COSTITUZIONE**

Ai sensi del D.Lgs. 61/2010 e del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi) è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini DOP e IGP denominato: Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini delle Denominazioni di Origine Controllata "Venezia", "Lison-Pramaggiore", "Piave" e delle Denominazioni di Origine Controllata e Garantita "Lison" e "Malanotte del Piave", in forma abbreviata: **"CONSORZIO VINI VENEZIA"**.

Il Consorzio Vini Venezia esercita la tutela e la valorizzazione delle seguenti Denominazioni:

DOC Venezia

DOC Lison-Pramaggiore

DOC Piave

DOCG Lison

DOCG Malanotte del Piave

e delle seguenti Indicazioni geografiche:

IGT Alto Livenza

IGT Colli Trevigiani

IGT Delle Venezie

IGT Marca trevigiana

IGT Veneto

IGT Veneto Orientale

Il Consorzio Vini Venezia, di seguito denominato Consorzio, è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della Denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 3 del D.Lgs 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 125/sexdecies comma 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007.

Se autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle Denominazioni e Indicazioni geografiche tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse Denominazioni e Indicazioni geografiche, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per tutte o parte delle Denominazioni ed Indicazioni geografiche tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del D.M. n. 7422 del 12.05.2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

## **Art. 2 – DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

## **Art. 3 - SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in Venezia ed operativa in Pramaggiore e Treviso.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

## **Art. 4 – SCOPI E COMPITI**

1) Il Consorzio si propone di:

a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alle Denominazioni di Origine e Indicazioni geografiche di cui all'art. 1 del presente statuto, in seguito per brevità entrambe chiamate Denominazioni;

b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti recanti le Denominazioni suddette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle Denominazioni interessate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle Denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a Denominazione di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le Denominazioni di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.Lgs 61/10 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a Denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrali e periferiche di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le Denominazioni tutelate.

- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini ed i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello

stesso territorio e recanti una Denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo ed alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare, anche a livello urbanistico, sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;

- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività ed azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

2) Più in dettaglio, il Consorzio, ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle Denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende ed ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a Denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;

- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare ed al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle Denominazioni di competenza.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;

- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;

- previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs 61/2010;

- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle Denominazioni di cui all'art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento ed al di fuori di queste;

- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a Denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento, in

abbinamento agli stessi vini.

- Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs 61/2010 e successive modifiche.

3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs 61/2010 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le Denominazioni tutelate.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza;

- collaborare con Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi, in raccordo con la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 per ciascuna Denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle Denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del D.M. 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

#### **Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE**

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della Denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione di voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- a) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 14/12/1999 n. 558;
- d) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e Denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;
- f) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile. Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della Denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

#### **Art. 6 – QUOTA DI AMMISSIONE**

1. All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
2. Ove un socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le Denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le Denominazioni rappresentate.
3. Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o donazione, o per trasferimento oneroso o gratuito di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse Denominazioni all'interno del Consorzio.

4. Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.
5. Le cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.
6. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna Denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

## **Art 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
- 2) Versamento del contributo annuale.
- 3) Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ("Contributi a Progetto", in breve anche "CP"), ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.
- 4) Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
- 5) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
- 6) Ciascun consorziato ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
- 7) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i consorziati sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.
- 8) I consorziati hanno altresì l'obbligo:
  - I. di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
  - II. di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti

tutelati dal Consorzio;

- III. di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla Denominazione tutelata;
- IV. di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- V. di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

#### **Art. 8 – CONTRIBUTO ANNUALE**

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:
  - per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) rivendicata e denunciata;
  - per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;
  - per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (0,75 o equivalente).
2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
3. Il Consiglio delibera per ciascuna Denominazione il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vini imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
4. Il contributo annuale è composto da:
  - a) contributo relativo all'attività di valorizzazione;
  - b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
  - c) contributo relativo attività di servizio ai soci.
5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni "erga omnes".
6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le

single Denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG.

7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto di criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

### **Art. 9 – SANZIONI**

1. Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni tutelate.

2. Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria nei limiti previsti dal regolamento;
- c) esclusione dal Consorzio.

3. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.

5. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia nei modi e termini previsti dall'art. 25.

### **Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti ed in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

### **Art. 11 – RECESSO**

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, il recesso sarà approvato dallo stesso, verificato che il socio sia in regola con il versamento dei contributi e/o crediti verso il Consorzio.

### **Art. 12 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:



- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

### **Art. 13 – ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide ed i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo eventualmente al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 25.

### **Art. 14 – ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale.

### **Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle Denominazioni tutelate;
- 3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle Denominazioni tutelate; ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del

requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del D.M. 16.12.2010 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);

- 4) deliberare sul rendiconto economico finanziario dell'esercizio redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uso con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- 5) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9 del D.M. 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;
- 6) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge 201/2008;
- 7) deliberare il versamento dei contributi, sulla base di quanto previsto dall'art. 8;
- 8) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
- 9) nominare i membri del Collegio sindacale ed il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- 10) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 11) approvare i regolamenti interni;
- 12) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- 13) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui all'art. 8;
- 14) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 16– CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica certificata o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati in regola con il versamento delle quote, non possono partecipare, gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in

sua assenza dal vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 17; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione ( art. 2369, comma 2, c.c.).

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più Denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica Denominazione, può indire separate Assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole Denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa Denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 17.

La richiesta di separata Assemblea deve pervenire da tanti soci della Denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

### **Art. 17 – MODALITÀ DI VOTO**

Le deliberazioni assembleari, salvo diversamente previsto (proposte modifica e riconoscimento nuove DO, art. 14 comma 4), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto proporzionale alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle Denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di

produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 8), pari altresì alla somma dei "monte voti" spettanti in relazione a ciascuna delle Denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa Denominazione.

Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell'ambito di ciascuna delle Denominazioni rappresentate (per le quali risulta iscritto) nel relativo libro soci, per più di tre soci assenti, e comunque, per tutte le Denominazioni rappresentate, non può portare deleghe per più di cinque assenti.

La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola;
- b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
- c) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o da quest'ultimo delegato.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, ferma restando la delega espressa dai singoli viticoltori alla cooperativa e salvo, i voti che spettano ai conferenti che siano anche soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "vinificatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

## **Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 9 ad un massimo di 18 membri.

2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati o dalle Assemblee separate delle singole Denominazioni di cui all'art. 16, qualora esistenti.

3. Tutte le Denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

4. Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- a. provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- b. invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art.31);
- c. propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna Denominazione e categoria, tenendo presente che:
  - i. ogni Denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere;
  - ii. tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
- d. Sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

5. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria Denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la Denominazione stessa.

6. Qualora la Denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto separata.

7. Qualora l'associato sia interessato a più Denominazioni tutelate e/o svolge contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle Denominazioni e/o categorie di appartenenza.

8. Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenenti spazi fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

9. Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

11. Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior

numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

12. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.

13. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

14. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima Denominazione o categoria del vecchio Consigliere non più presente.

15. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione.

16. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

## **Art. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente statuto.

2. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- a. elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vice Presidenti in rappresentanza di Denominazioni diverse fra loro; il Presidente ed i Vice Presidenti dovranno essere eletti con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;
- b. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione ed al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- c. redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs 61/2010;
- d. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- e. fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- f. fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 8;

- g. propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 61/2010;
- h. nomina le strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
- i. provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) ed in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

3. E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:
  - uno o più Amministratori Delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
  - una Comitato Esecutivo con le modalità di cui al successivo art. 22 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
  - un Comitato Tecnico , con le modalità di cui all'art. 26, precisandone attribuzioni e poteri;
  - un Comitato Marketing , con le modalità di cui all'art. 26, precisandone attribuzioni e poteri;
  - uno o più Comitati di Denominazione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, nominati e funzionanti come previsto al successivo art. 23;
  - un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;
- b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, una indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;
- d) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;
- e) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente statuto;
- f) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

## **Art. 20 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

4. Salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 2) e alla lettera a) del comma 3) del precedente art. 19, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

7. Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più Amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

8. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

## **Art. 21 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO**

Il Presidente rappresenta il Consorzio ed in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 22, e pertanto:



- a. sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- b. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari od amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- c. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- d. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e. presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- f. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- g. ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

Il vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l'altro vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

## **Art. 22– COMITATO ESECUTIVO**

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, questo dovrà essere composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da un numero di Consiglieri tali da rappresentare tutte le Denominazioni tutelate, uno dei Consiglieri potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato.
2. Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.
4. Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al comma 6 e 7 dell'art. 20, sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

## **Art. 23– COMITATI DI DENOMINAZIONE**

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più Comitato di gestione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà

essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili previste dall'art. 18 , da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due a quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottiglieri - in quella specifica Denominazione.

I Comitati assumeranno il nome di "Comitato di Denominazione della D.O.C...".

Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore.

Il Comitato ha poteri meramente consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio gli conferisca, all'atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente "interna alla Denominazione". In tale caso, il parere del comitato sarà vincolante per la relativa Denominazione nelle materie tecniche attinenti alla normativa comunitaria e nazionale.

Il Comitato della singola Denominazione e l'Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di proporre e designare i candidati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 22.

#### **Art. 24- COLLEGIO SINDACALE**

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 27/1/1992 n. 88.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie tra soci, tra soci e Consorzio, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al regolamento di Mediazione / Arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum di Treviso.

## **Art. 26 – STRUTTURE TECNICHE E COMMERCIALI**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, secondo le norme di seguito riportate, le seguenti strutture tecniche collegiali:

- 1) Comitato tecnico.
- 2) Comitato marketing

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato tecnico, questo dovrà essere composto dal Presidente o Vice Presidente e dal Direttore, nonché da cinque altri esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie vitivinicole o ad esse connesse.

Il Comitato Tecnico ha il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti o di sviluppare gli studi ed i progetti tecnici che gli venissero come sopra affidati. Ove il Presidente del Consorzio rinunci a presiederlo, il Comitato Tecnico elegge il proprio Presidente.

Il Comitato tecnico si riunisce su invito del Presidente del Consorzio ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nonché per iniziativa del Presidente del Comitato stesso.

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato marketing, questo dovrà essere composto dal Presidente o Vice Presidente e dal Direttore, nonché da cinque altri esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie di promozione, valorizzazione e pubblicità.

Il Comitato marketing ha il compito di esprimere un parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti e di sviluppare gli studi e i progetti promozionali che gli venissero come sopra affidati.

Il Comitato marketing si riunisce su invito del Presidente o del Direttore del Consorzio.

## **Art.27 – STRUTTURA OPERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello statuto e dei regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

## **Art. 28 - REGOLAMENTI INTERNI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e trasmessi al Ministero per la necessaria approvazione.

#### **Art. 29 – PATRIMONIO E BILANCIO**

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/2010 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 8 comma 4, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 8 comma 4, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

### **Art. 30 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI**

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.lgs 61/2010 e D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs 61/2010.

### **Art. 31 – MODALITA' OPERATIVE DEL COMITATO ELETTORALE**

Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di Consigliere di Consiglio di Amministrazione.

La nota è corredata di un'apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.

Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell'elenco dei candidati per permetterne l'allegazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni di origine utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più

categorie.

Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

Il contenuto di questo articolo può venir modificato dall'assemblea ordinaria.

### **Art. 32 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.